



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michelini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO


CCNL SCUOLA 2016-2018, art.22

a.sc. 2019/20

Il giorno 28 del mese di novembre dell'anno 2019, alle ore 11,40, presso l'Istituto Comprensivo Statale "F. Michelini Tocci" di Cagli, viene stipulato il presente Contratto Integrativo d'Istituto tra:

Parte pubblica


Il Dirigente Scolastico (D.S.)
Virgili Edoardo


.....


Parte sindacale

R.S.U.


Agostinelli Giuseppina


.....

Grilli Natalia


.....

Giommi Rachele


.....

OO.SS. (Sindacati scuola territoriali)

.....
.....

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "F.Michelini Tocci" di Cagli (PU).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019/20, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2020, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.



Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.



Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.



TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nella sede centrale dell'Istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella sede centrale, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché delle attività previste dalla normativa vigente, per cui n.1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico; le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, in ogni orario in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/20 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico 2019/20:

Il budget previsto è stato comunicato dal MIUR con nota ministeriale del 30 settembre 2019, prot.n.21795. Da quanto indicato nella circolare ministeriale indicata si evidenzia che i finanziamenti del M.O.F. (Miglioramento dell'Offerta Formativa) per l'a.sc. 2019/20, ammontano a:

- Fondo Istituzione Scolastica (FIS): 42.900,36;
- Funzioni Strumentali docenti: €3.496,55;
- Incarichi Specifici personale ATA: €2.911,83;
- Ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti: €1.816,07 (+ €62,69 economie);
- Ore eccedenti progetti pratica sportiva: €778,24.

- Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica: €.1.166,02.
- Valorizzazione docenti, ai sensi dell'art. 1, comma da 126 a 128, legge n. 107/2011, a.sc. 2018/19: €. 11.603,07.

Tutti i finanziamenti indicati nella presente *Contrattazione* sono da intendersi *Lordo Dipendente* (al netto cioè del contributi INPDAP, IRAP, INPS, ... a carico dell'Amministrazione).

Alle erogazioni indicate va aggiunto l'importo delle economie del FIS dell'anno scolastico 2018/19 per un importo di €.5.003,42: il budget complessivo conseguente FIS per l'a.sc. 2019/20 risulta di €.47.903,78, pressoché analogo, con gli altri compensi considerati, a quello del precedente anno scolastico.

Detratte esigenze per impegni Direttore SGA, parametri fissi stabiliti dalla sequenza contrattuale 17-12-2008 (indennità di direzione, parte variabile), docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e personale docente obbligato alla formazione sulla sicurezza (formazione obbligatoria per particolari figure), la differenza FIS (lordo dipendente) disponibile è pari ad €.38.895,74.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica (FIS), con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine continuano ad essere assegnati per le attività del personale docente il 75% del budget, per le attività del personale ATA il 25% dello stesso.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari ad €.1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Funzioni Strumentali all'offerta formativa

Tenuto conto delle risorse assegnate a favore delle *Funzioni Strumentali* docenti (€3.496,55), tenuto conto dell'attribuzione del Dirigente prot.n.5134 C1 del 23-09-2019, preso atto di quanto stabilito dal Collegio Docenti del 13-09-2019, si conviene di ripartire il budget disponibile in maniera uniforme tra le cinque figure designate (corrispettivo potenziale pari a h.39,96 ciascuna).

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente ed ATA €2.134,09: in particolare sono assegnati per le attività di formazione sulla sicurezza di tutto il personale (formazione RLS, corsi primo soccorso, antincendio,).

Art. 25 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue:

-Compensi lordi individuali docenti, figure organigramma di Istituto, non rientranti in singoli progetti.

Il numero di ore funzionali all'insegnamento da attribuire in forma forfetaria al personale interessato viene concordemente definito come segue:

- a- Docente 1° Collaboratore: n.95,67 ore;
b- Docente 2° Collaboratore: n.74,27 ore;
c- Fiduciario Scuola Primaria di Cagli: n.78,52 ore;
d- Fiduciario Scuola Secondaria di Cagli: n.49,97 ore;
e- Fiduciario Scuola Infanzia di Cagli: n.42,84 ore;
f- Fiduciario Scuola Infanzia di Pianello: n.14,28 ore;
g- Fiduciario Scuola Primaria di Pianello: n.21,42 ore;
h- Fiduciario Scuola Infanzia di Cantiano: n.21,42 ore;
i- Fiduciario Scuola Primaria di Cantiano: n.32,12 ore;
l- Fiduciario Scuola Second. di Cantiano: n.28,56 ore;
m- Fiduciario Scuola Infanzia di Acquaviva: n.15,76 ore;
n- Fiduciario Scuola Infanzia di Smirra: n.15,76 ore.
TOTALE ORE (da "a" a "b"), 1° e 2° Coll. D.S. = n.169,94 ore (€2.973,95).
TOTALE ORE (da "c" a "n") = n.320,65 ore (€5.611,37).
A) TOTALE ORE doc. collab. e fiduciari: (da "a" a "n") = n.490,59 ore (€8.585,32).

B) ATTIVITA' DI COORDINAMENTO:

- Scuola Second.: n.10,79 ore funz. per ciascun docente coord. classi 1° e 2°, (n.8), tot.ore: n.86,30.
-Scuola Secondaria: n.18,07 ore funzionali (compreso orientamento didattico) per ciascun docente coord. classi 3° (n.4), totale ore: n.72,28.

B) Totale attività coordinamento: ore 158,58 ore funzionali

C) Lavoro Commissioni dei tre ordini di scuola: le ore impegnate saranno poste a carico delle rispettive sedi scolastiche..

D) Docenti *referenti*

- ☞-Referente orario Primaria Cantiano = ore 10
☞-Referente orario Primaria Cagli = ore 10
☞-Referente orario Secondaria Cagli = ore 10
☞-Referente orario Infanzia Cagli = ore 10
☞-Referente Invalsi = ore 25
☞-Referente Orientamento = ore 15
☞-Referente Feste/Eventi/Territorio = ore 40 (n.30 Cagli + 10 Cantiano)
☞-Ref. Comm.ne autov. Ist. (RAV)= ore 60 (n.15 x4 docenti)
☞-Referente viaggi di istruzione, Sc. Secondaria: = ore 15
☞-Referente continuità scuola Infanzia/Primaria: = ore 10

↳-Referente ordine infanzia: = ore 10
 D)-TOTALE docenti *referenti* = 215,00

E) -Docenti Tutor Tirocinanti: n.2 x 10 h = ore 20
 F) -Docente Animatore Digitale: = ore 20

-TOTALE ORE funz. docenti *organigramma/coord./referenti/altro*:

A) ore 490,59 B) ore 158,58 C) ore == D) ore 215,00 E) ore 20,00 F) ore 20,00

TOTALE ore funzionali docenti: ore = 904,17 = €.15.822,98

-meno 1° e 2° Coll. D.S. ore = 169,94 = €. 2.973,95

-Differenza = €. 12.849,03

- FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA: QUANTIFICAZIONE MONTE ORE DOCENTI ASSEGNATO AI SINGOLI PROGETTI/ATTIVITÀ

Descrizione	quota fondo istituto (€)	numero ore funz.nali	
Spese per personale docente in organigramma ed Ata	29.724,69		= budget ATA: €.13.901,71 [10.001,71 + 3.900,00 sequenza contr.DSGA(3600) e sostit. (300)] = docenti organ.: €. 15.822,98
Progetti Scuola Infanzia NOTA: Nelle ore assegnate sono comprese le ore del progetto Paronumerando (n.20) così distribuite: -inf. Cagli: 10 -inf. Cantiano: 4 -inf. Acquaviva: 2 -inf. Smirra: 2 -inf. Pianello: 2	4.165,00	238	così suddivise tra le varie sedi: -Inf. Cagli: 123 (13,82% alunni) -Inf. Acquaviva: 27 (2,03% alunni) -Inf. Smirra: 27 (2,03% alunni) -Inf. Pianello: 21 (1,36% alunni) -Inf. Cantiano: 41 (4,66% alunni)
Progetti Scuola Primaria	7.315,00	418	così suddivise tra le varie sedi: -Prim. Cagli: 308 (36,45% alunni) -Prim. Pianello: 33 (2,85% alunni) -Prim. Cantiano: 77 (8,13% alunni)
Progetti Scuola Secondaria	4.565,00	262	così suddivise tra le varie sedi: -Sec. di Cagli: 208 (24,25% alunni) -Sec. di Cantiano: 53 (5,28% alunni)
Formazione (finanziato anche da economie anni preced., per corsi sicurezza non effettuati)	2.134,09	121,95	Corsi Sicurezza attivati e da attivare (RLS, <i>preposti</i> , ...) nel corrente anno scolastico
TOTALE IMPEGNI PROGETTI/ATTIVITA' F.I.S. a.sc. 2019/20	47.903,78		
TOTALE BUDGET F.I.S. a.sc. 2019/20	47.903,78		
DIFFERENZA non impegnata	///////		

OSSERVAZIONI E NOTE.

Si conviene che le tutte risorse debbano essere tendenzialmente distribuite in forma proporzionale, oltre che le varie tipologie di personale, anche tra le varie sedi dell'Istituto, tenuto conto del numero

degli alunni iscritti e frequentanti. Per i finanziamenti delle attività progettuali si è, comunque, garantito un budget minimo di 10 ore a ciascuna sede.

1) Attività di formazione, finanziamenti per l'autonomia scolastica.

Eventuali finanziamenti che dovessero pervenire dal MIUR per la formazione e per l'autonomia scolastica (ex legge 440/97) per l'a.sc. 2019/20, saranno utilizzati prioritariamente per spettanze dovute ad esperti esterni.

Sono fatti salvi i compensi comunque da erogare ai frequentanti i corsi obbligatori sulla sicurezza per specifiche figure (corsi primo soccorso/antincendio, RLS, ASPP, preposti,), oltre che i compensi al personale esterno per la tenuta dei corsi sulla sicurezza e la relativa attività di consulenza (D.lgs.81/2008 e s.m.i.).

Non potranno essere compensate attività di formazione sulla sicurezza che riguardino la generalità del personale.

Al personale docente ed ATA eventualmente autorizzato a partecipare a corsi con sede esterna potrà essere riconosciuto il rimborso spese di viaggio, nei limiti delle vigenti disposizioni e dei finanziamenti disponibili.

Non potranno essere previsti rimborsi per eventuali spese per autoformazione.

2) Attività di insegnamento frontale.

Si conviene di dare priorità alle attività di docenza destinate all'individualizzazione dei percorsi formativi, secondo le linee-guide stabilite dal collegio docenti, in particolare per i progetti Spider, Successo Esame e Integrazione Linguistica (Scuola Secondaria), Spider e recupero metodologico nelle classi quinte (Scuola Primaria) e Paronumerando (Scuola Infanzia): pertanto le ore di docenza saranno retribuite integralmente e con priorità sul budget totale assegnato alle varie sedi scolastiche dell'Istituto.

3) Progetti Scuola Secondaria: si conviene:

- di corresponsione un compenso forfetario pari a n.3 ore per i docenti accompagnatori dei viaggi di istruzione che comportino impegno per l'intera giornata. Per i viaggi di oltre un giorno sarà corrisposto un compenso forfetario pari a n.6 ore funzionali per ciascun docente accompagnatore per tutti i giorni interessati, escluso il primo che rientra nel compenso di n.3 ore.

4) Relativamente all'assegnazione MIUR di €1.166,02 (nota citata prot.n.21795 del 30-09-2019) per Progetti/Attività **aree a rischio** non disponibili nel Programma Annuale dell'Istituto ma caricati nei POS, *Cedolino Unico* del MEF, Capitolo //, POS PS //, si conviene di utilizzare la disponibilità per impegni di docenti dei vari ordini di scuola impegnati nelle specifiche attività di recupero/sostegno.

5) Rendicontazione impegni progetti: tenuto conto della varietà e molteplicità dei progetti in atto nei vari plessi dell'Istituto, si conviene che siano i docenti fiduciari/responsabili di plesso a coordinare le attività nelle relative sedi e riassumere analiticamente le singole spettanze ai docenti coinvolti, dati messi a disposizione dai docenti referenti. Ciò entro la fine dell'attività didattica (30 giugno 2020) e tenendo conto dei limiti del budget assegnato. Nel caso che dalla rendicontazione si accerti un numero di ore eccedenti al budget previsto, queste saranno percentualmente ridotte fino a rientrare nel fondo assegnato.

Eventuali ore di assenza del personale docente ad incontri obbligatori (es. Collegio Docenti) potranno essere considerate a compensazione di quelle aggiuntive prestate.

Tutte le attività aggiuntive, debitamente documentate, potranno così essere tabulate e messe in liquidazione.

Preso atto della carenza dei fondi disponibili si conviene di incentivare tutto il personale a recuperare per quanto possibile il servizio eccedente (documentato) prestato: in particolare i docenti nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Eventuali indennità di funzione superiore, non più finanziate in modo specifico dal Ministero vengono fatte rientrate tra i compensi stabiliti con il F.I.S.

2. PERSONALE ATA. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO DA PARTE DEL PERSONALE ATA

Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle risorse, tenuto conto di quanto concordato nel precedente anno scolastico, nonché del numero del personale docente ed ATA in servizio, si conviene che la quota da assegnare al personale ATA sia pari al 25%. Le risorse disponibili per il personale ATA (AA+CS, escluso DSGA), €.10.001,71, vengono suddivise in base al numero del personale in servizio (n.5 Assistenti Amministrativi, n.19 + PT Collaboratori Scolastici) ed alle singole quote orarie spettanti previste dal CCNL-Scuola 2006/2009, determinando la seguente ripartizione: Assistenti Amministrativi €.2.292,70, Collaboratori scolastici €.7.709,01.

Assegnazioni per profili professionali:

- DIRETTORE SGA: nei limiti del budget già definito a livello contrattuale nazionale: vedi sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art.62 del CCNL 29/11/2007 del Comparto Scuola. L'eventuale servizio eccedente, formalmente documentato, potrà essere recuperato entro il termine dell'anno scolastico, compatibilmente con l'organizzazione del servizio.

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: Nell'ambito della relativa consistenza, detratte esigenze finanziarie per eventuali particolari incarichi specifici, il personale accederà al Fondo di Istituto per:
a) particolare intensificazione dell'attività lavorativa quale 1° sostituto del DSGA, con flessibilità oraria di servizio e complessità dell'attività lavorativa: compenso forfetario pari a n.52,05;
b) intensificazione e disponibilità alla flessibilità dell'attività lavorativa: compenso forfetario pari a n.20,90 ore per tutti gli assistenti in servizio.

- COLLABORATORI SCOLASTICI (C.S.)

L'organico del personale per il corrente anno scolastico è stato mantenuto nel limite di n.19 + n.1 unità distribuita tra la scuola primaria di Cagli e quella di Cantiano (dalle 25 assegnate nell'a.sc. 2007/08, alle 22 dell'a.sc. 2008/09, alle 21 dell'a.sc. 2010/11). Nell'ambito della relativa consistenza, detratte esigenze finanziarie per eventuali particolari incarichi specifici (compensi da scorporare dai budget dei relativi plessi scolastici di servizio), tenuto conto delle esigenze generali dell'Istituto e di quanto disposto dall'art.47 del CCNL-SCUOLA sottoscritto il 29-11-07 (sequenza contrattuale) il quale, tra l'altro, dispone che "*..Le risorse utilizzabili ... verranno particolarmente finalizzate per l'area A (Coll.Scol., n.d.r.) per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso.*", si concorda di attribuire i seguenti incarichi tra il personale ed i plessi dell'Istituto (le ore indicate si riferiscono al corrispettivo compenso minimo da attribuirsi in maniera forfetaria):

- 1) Scuola Infanzia di Cagli: totale ore 157,55, da ripartire tra i 3 collab.ri per assistenza agli alunni;
- 2) Scuola Infanzia di Smirra: n.48,48 ore al c.s. per la particolare articolazione dell'orario di lavoro, l'assistenza agli alunni e coordinamento logistico dell'attività della scuola (figura unica);
- 3) Scuola Infanzia di Acquaviva: n.48,48 ore al c.s. per la particolare articolazione dell'orario di lavoro, l'assistenza agli alunni e coordinamento logistico dell'attività della scuola (figura unica);
- 4) Scuola Infanzia/Primaria di Pianello: n.32,03 ore al collaboratore per l'assistenza agli alunni e logistica all'attività della scuola;
- 5) Scuola Primaria di Pianello: n.---- ore al collaboratore assegnato (part time 6/36);
- 6) Scuola Inf./Prim./Sec. di Cantiano: totale ore n.81,81 da ripartire tra i c.s. (3 + part-time 18h) per assistenza agli alunni e flessibilità orario di lavoro;
- 7) Scuola Primaria di Cagli: totale ore n.121,18 da ripartire tra i c.s. assegnati (5 + part-time 18h) per assistenza alunni e flessibilità orario di lavoro;
- 8) Scuola Secondaria di Cagli: totale ore n.121,18 da ripartire tra i 5 c.s. per assistenza agli alunni e disponibilità alla flessibilità orario di lavoro;

Totale complessivo ore collaboratori scolastici: n.610,71.

Ai fini dell'attribuzione dei compensi al personale Collaboratore Scolastico, le assenze dal servizio per qualunque motivo, saranno valutate solo se coincidenti con i giorni di lezione, tenuto conto delle problematiche conseguenti la sostituibilità degli operatori.

- INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA

Budget totale previsto per l'a.sc. 2019/20: €.2.911,83, pressochè immutato rispetto al precedente anno scolastico, da assegnare 50% al personale Assistente Amministrativo e 50% al personale Collaboratore Scolastico. Come previsto dall'accordo nazionale MIUR-Sindacati del 18-11-2009, parte del budget totale spettante all'Istituto per tale finalità sarà assegnato al personale ATA che non beneficia ancora dei compensi ex art 7 CCNL 2004/2005, fino al 50% dell'importo massimo ivi indicato, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni aggiuntive previste in tale disposizione. La differenza (50%) sarà utilizzata per eventuali ulteriori incarichi per esigenze che potranno sopraggiungere nel corso dell'anno scolastico: 50% per gli AA per servizi eccedenti/intensificati non recuperabili, 50% per il personale CS per la sostituzione di colleghi assenti in sedi disagiate (vedi circ. Istituto prot.n.5578 C1 del 02/10/2017), in mancanza di incarichi o necessità di sostituzioni, le disponibilità andranno ad incrementare la dotazione per intensificazione del FIS.

"FUNZIONI MISTE" COLLABORATORI SCOLASTICI

Tenuto conto dei finanziamenti stabiliti dagli Enti Locali interessati (Comuni di Cagli e Cantiano), nonché delle mansioni ora svolte direttamente dal personale dipendente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle cd. "funzioni miste", si stabilisce la ripartizione delle quote come segue:

- A) Sedi Comune di Cagli (totale budget lordo stato: €.6.169,00 + €.195,43 = €.6.364,43 (idem a. sc. 2018/19): Distribuzione:
- 1) Scuola Infanzia Materna di Acquaviva: n.1+ ½ funzione, da attrib. al dip. assegnato
 - 2) Scuola Infanzia di Smirra: n.1+ ½ funzione, da attrib. al dip. assegnato
 - 3) Scuola Inf.Prim. di Pianello: n. ½ funzione, da attribuire al dip. assegnato
 - 4) Scuola Primaria di Cagli: n.1 funzione, da dividere tra i dip. assegnati che hanno dato la disponibilità (vigilanza alunni oltre l'attività didattica)
 - 5) Scuola Secondaria di Cagli: n.1 funzione, da dividere tra i dip. assegnati che hanno dato la disponibilità (vigilanza alunni oltre l'attività didattica)
 - 6) Scuola Infanzia di Cagli: n.1 funzione, da attrib. ai dip. assegnati che hanno dato la disponibilità (vigilanza alunni, oltre l'attività didattica)

NOTA: conferma variazione rispetto all'a.sc. 2013/14 e come già previsto per l'a.sc. 2018/19: fino al ripristino funzionale della Scuola Infanzia di Acquaviva, ora aggregata a Cagli: Scuola Inf. Cagli da n.1 *funzione* a 1 e ½, Scuola Infanzia di Acquaviva da n.1 e ½ a n.1 *funzione*.

B) Sedi Comune di Cantiano (totale budget lordo stato: €.850,00): da suddividere tra tutto il personale in servizio che ha dato la relativa disponibilità: Scuola Infanzia/Primaria e Secondaria per servizio aggiuntivo di vigilanza alunni pre e post-scolastica.

Relativamente al personale Collaboratore Scolastico eventualmente indisponibile allo svolgimento delle "Funzioni Miste", si conviene che la "sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente precedenti e successivi all'orario delle attività didattiche" (CCNL-SCUOLA),

debba comunque essere garantita dal personale per un periodo di almeno 15 minuti prima dell'inizio delle citate attività e dopo la fine delle stesse.

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.sc. 2019/20 corrispondono ad €.11.603,07: l'importo del bonus minimo corrisponde ad €.441,64, quello massimo ad €.662,46.

I docenti compilano un modulo di autocertificazione, poi verificato dal Dirigente Scolastico, nel quale, sulla base di una tabella elaborata dal Comitato di Valutazione, vengono assegnati dei punteggi su 3 ambiti previsti: didattica, organizzazione, formazione. Sulla base dei punteggi totalizzati da ogni docente viene redatta una graduatoria che comprende il 20% del personale in servizio con il punteggio più alto. Ai docenti individuati con punteggio superiore a 35 viene attribuito un bonus sulla base di un indice pari ad 1,3, agli altri docenti un bonus sulla base di un indice pari ad 1, cioè del 30% più basso. Sono confermati i criteri dell'a.sc. 2018/19, con adeguamento del punteggio indicato, se necessario.

Art. 27 – Criteri generali per l'assegnazione del personale ai plessi/sezioni/classi.

Personale docente in servizio, a.sc. 2019/20 (organico di diritto):

Scuola Infanzia: 18

Scuola Primaria: 30

Scuola Secondaria di 1° Grado: 23

Criteri di assegnazione ai plessi/sezioni/classi:

- a) Garantire, nel limite delle possibilità, la continuità didattica;
- b) Anzianità complessiva di servizio;
- c) Anzianità complessiva di plesso;
- d) Garantire il miglior utilizzo delle competenze e delle esperienze personali;
- e) Garantire la presenza, di norma, di alcuni docenti titolari in ogni classe;
- f) Garantire la valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, da motivarsi nelle sedi opportune, per realizzare le migliori soluzioni organizzative in merito dell'assegnazione dei docenti alle classi o sezioni o plessi;
- g) Evitare, quando è possibile, che i docenti abbiano per alunni i propri figli;
- h) Riconfermare nella classe, rispettando il criterio della continuità, e fatto salvo quanto al punto e), gli incaricati annuali;
- i) Accogliere le richieste dei docenti, fatti salvi i punti a, b, c, d, e, f, g, h;
- j) Gli insegnanti nominati per ultimi andranno a ricoprire i posti rimasti vacanti.

Il Dirigente Scolastico, è comunque responsabile in ultima istanza della scelta, in quanto è garante dell'efficacia ed efficienza del servizio scolastico: quindi può derogare da questi criteri se ne ravvisa la motivata necessità.

Personale ATA in servizio, a.sc. 2019/20:

Direttore SGA: n.1

Assistente Amministrativo: n.5 (di cui n.2 P.T.: 6 h.+6 h.), n.1 Tempo Det. part time 12h.

Collaboratore Scolastico: n.19, n.1 unità assegnata a part-time (18h.+18h.).

Criteri di assegnazione ai vari plessi/reparti di servizio.

Fermo restando che il personale deve ritenersi in servizio in tutte le sedi di Istituto, dopo che la Dirigenza dell'Istituto, tenuto conto dell'effettiva consistenza degli operatori per l'a.sc. 2019/20 e del parere del DSGA, avrà stabilito il numero di persone da assegnare ai singoli plessi (organico di fatto), si procederà alla conferma nelle sedi occupate nell'anno scolastico 2018/19. Sui posti rimasti liberi il personale potrà fare richiesta di assegnazione, con discrezionale valutazione della dirigenza scolastica, in caso di più richieste si terrà conto della graduatoria interna di soprannumerarietà, privilegiando, ovviamente, il personale titolare delle tutele previste (l.104/92) e quello già in servizio nell'Istituto e, quindi, quello che dovesse arrivare da altra sede. In qualunque periodo dell'anno il personale potrà in ogni caso essere spostato, per esigenze personali se compatibili con quelle di servizio o per motivi organizzativi valutati dalla dirigenza scolastica, nelle varie sedi dell'Istituto. Quanto sopra anche in considerazione dell'esigenza di garantire in ogni caso l'organizzazione minima del servizio in caso di assenza del personale ed il necessario supporto in tutti i plessi/reparti/settori operativi dell'Istituto.

Art. 28 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 30 – Permessi brevi per motivi di salute

Il personale dipendente ha diritto a non recuperare eventuali permessi brevi richiesti per visite medico-specialistiche in strutture sanitarie pubbliche, con le prescrizioni che seguono:
-personale ata: fino a 3 ore al giorno; -personale docente: fino a 2 ore al giorno;
-l'assenza deve essere giustificata al rientro in servizio con attestazione della struttura sanitaria.
Non dovrà essere superato, per l'anno scolastico, il numero delle ore settimanali di servizio previste per i diversi professionali del personale docente/ATA interessato.

Art. 31 – Recupero/Pagamento ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti.

Tenuto conto della disponibilità comunicata dal Ministero per il pagamento delle ore eccedenti (€1.816,07 + €62,69, economie 2018/19, totale €1.878,76, lordo dipendente), si conviene di confermare le disposizioni dell'Istituto che prevedono, tra l'altro, il recupero delle ore eccedenti dai docenti prestate per sostituzione colleghi assenti in tutti gli ordini di scuola, con residua possibilità di pagamento nei limiti dei finanziamenti previsti. Il personale ATA sarà incentivato per quanto possibile al recupero del servizio eccedente prestato nell'anno, possibilmente nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 33 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 34 Liquidazione dei compensi.

I compensi a carico del fondo sono erogati entro il mese di ottobre 2020 salvo impedimenti non dipendenti dalla Dirigenza Scolastica con applicazione delle disposizioni sul cd. "cedolino unico" e pagamento a carico del MEF e della Direzione Provinciale Servizi Vari (ex Direzione Provinciale del Tesoro).

Il personale è tenuto alla presentazione della documentazione attestante l'attività svolta (es. relazione per responsabili dei Progetti, relazione e materiale relativi a corsi di formazione /aggiornamento, ricevute di eventuali spese sostenute se ammissibili al rimborso, ...).

Le liquidazioni di attività e progetti sono disposte d'ufficio, con informazione al Consiglio di Istituto.

I compensi forfetari previsti dal presente contratto potranno essere ridotti in proporzione all'eventuale assenza del personale incaricato: potranno altresì essere applicate, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art.71 legge 133/08.

Eventuali ore aggiuntive di insegnamento per attività di recupero saranno retribuite quali ore aggiuntive di insegnamento nella misura di €35,00 lordo dipendente.

Ogni funzione e/o incarico comunque denominato che comporti una retribuzione forfetaria, sia che riguardi sia il personale docente che ATA, a meno che sia già disciplinata in a livello contrattuale nazionale (es. Indennità di Direzione / Amministrazione, ..), non sarà comunque suscettibile di compenso se l'attività si è svolta per un periodo inferiore a 30 giorni nell'anno scolastico.

Saranno ordinariamente prese in considerazione le attività svolte fino al 30 giugno 2020, salvo particolari attività che debbano essere effettuate obbligatoriamente dal personale per il restante periodo dell'anno scolastico (mesi luglio-agosto 2020). Non saranno altresì messe a liquidazione indennità comunque spettanti se inferiori al compenso relativo a due ore funzionali di servizio.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio


1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

Cagli, ... novembre 2019

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:


Virgili:




I COMPONENTI DELLE R.S.U.: Agostinelli:

Grilli:

Giommi:



OO.SS. (Sindacati scuola territoriali)



ca/(file:contrattazione_1920_ICSC_cagli_211119